



COMUNE DI BRONTE

Provincia di Catania

Part. I.V.A. 00291400877

C.A.P. 95034

Tel. 095/7723040

Fax 095/691560

V UNITA' OPERATIVA SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO E DEL

COMMERCIO ITINERANTE

L.R. N.18/95 DEL 01/03/1995 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

VUNITA' OPERATIVA SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO E DEL COMMERCIO ITINERANTE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare la gestione del mercato settimanale così come individuato nel successivo art. 3 ed il commercio in forma itinerante.

ART. 2

MERCATI ESISTENTI

Nell'ambito del territorio del Comune di BRONTE attualmente esiste il mercato settimanale che viene svolto nella giornata del giovedì.

Ha una superficie complessiva di mq. 3825 circa, meglio individuata nella pianta planimetrica allegata.

ART. 3

SUDDIVISIONE DELL'AREA MERCATALE

L'area del mercato è suddivisa nei seguenti settori:

- a) Settore alimentare (tab. I, II, V, VI, VII);
- b) Settore abbigliamento (tab. IX e X);
- c) Settore generi vari (tab. XII e XIV);
- d) Area riservata ai produttori agricoli

ART. 4

AREE RISERVATE AI PRODUTTORI AGRICOLI

L'8 % dell'area dei posteggi del mercato è riservato ai produttori agricoli che esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'art. 2135 del C.C. e di cui alla legge 9.2.1983 n. 59, restando salvi i posteggi finora assegnati.

ART. 5

DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi di ciascun settore merceologico sono delimitati da strisce e numerati; le dimensioni restano quelle già precedentemente autorizzate.

Gli spazi saranno intervallati tra di loro, ove necessario, da un passaggio di ml. 0,50 con assoluto divieto di occuparlo anche temporaneamente.

ART. 6

MODALITA' DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

La concessione del posteggio è strettamente connessa al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della L.R. n. 18/95 e conseguentemente non può essere ceduta ad altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente.

Restano salvi i casi di cui al successivo art. 7.

ART. 7

SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Stante la stretta connessione tra autorizzazione e posteggio, la concessione di quest'ultimo è trasferita automaticamente al soggetto che abbia acquistato od ottenuto in gestione l'azienda commerciale relativa e sia in possesso della autorizzazione commerciale. Nei casi di subingresso la durata della concessione nei confronti del subentrante resta quella prevista per il dante causa.

ART.8

ORARIO DI VENDITA

L'orario di vendita nel mercato settimanale è determinato dal Sindaco tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.

Dopo un'ora dall'inizio non è più consentita l'occupazione del posteggio da parte del titolare. Entro un'ora dall'orario di chiusura l'area del mercato dovrà essere lasciata libera da ogni sorta di occupazione sul suolo, ivi compreso qualsiasi rifiuto, esclusi i sacchetti a perdere di cui al successivo art.16.

ART.9

ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

L'Ufficio Commercio, per ogni rilascio di autorizzazione, comunica all'Ufficio Tributi del Comune i suddetti rilasci, precisando la superficie, l'ubicazione e le caratteristiche, ai fini della riscossione delle relative tasse.

L'Ufficio Tributi dovrà curare la stipula dei relativi contratti di concessione dei posteggi che avranno durata decennale.

ART.10

ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE DEL MERCATO

La disciplina, l'organizzazione, la direzione in loco, nonché la sorveglianza del mercato, è affidata all'Ufficio di Polizia Municipale.

ART.10 BIS

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI (ART.8 COMMA 4 MODIFICATO ED INTEGRATO DALL'ART.4 DELLA LEGGE 2/96)

I posteggi disponibili saranno assegnati con bando pubblico in base ad una graduatoria formata dalla COMMISSIONE di cui all'art.7 della L.R. 18/95 in base all'ordine di precedenza ai seguenti criteri:

- 1) Data inizio attività;
- 2) Domanda di trasferimento;
- 3) Trattazione di generi merceologici carenti;
- 4) Carico familiare e, in caso di parità, maggiore età del richiedente.

I posteggi riservati agli agricoltori saranno assegnati nell'ordine di precedenza, secondo i seguenti criteri:

- 1) Essere in possesso del certificato, regolarmente rinnovato, attestante la qualità di produttore agricolo, rilasciato dal Comune di Bronte;
- 2) Essere in possesso del certificato di cui sopra rilasciato da altri Comuni;
- 3) Carico familiare e, in caso di parità, maggiore età del richiedente.

ART.11

CRITERI PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA (ART.8 COMMA 7 L.R.18/95)

Nel caso in cui il titolare non si sia presentato sul posto assegnato entro le ore 8.00, il posto sarà assegnato, solo per quel giorno, tramite sorteggio tra i richiedenti che siano residenti o meno nel Comune. Il sorteggio dovrà essere effettuato in presenza dei rappresentanti di categoria e del Segretario Comunale o suo delegato.

Nel caso di assenza temporanea del titolare il posto sarà assegnato secondo le modalità di cui all'art.13 c. 3 della L.R.18

ART.12

CAMBIO POSTEGGIO

Qualora il titolare del posteggio adoperi per la sua attività un autoveicolo attrezzato come punto vendita e la superficie concessa sia insufficiente, ha diritto che venga ampliato o, se impossibile a giudizio dell'Amministrazione, che gli venga concesso, se disponibile, altro posteggio più adeguato.

Qualora nel mercato esistano posteggi liberi da assegnare, la richiesta del Titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione della domanda, da effettuare con lettera raccomandata, non risulti essere stata presentata alcuna richiesta di inizio attività per lo stesso posteggio.

In presenza di domande di cambio posteggio e domande di nuova autorizzazione, prevalgono quest'ultime.

TITOLO II DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO

ART.13

ESIBIZIONE DOCUMENTAZIONE

L'esercente deve esibire a richiesta degli Agenti della Forza Pubblica i seguenti documenti:

- 1) Autorizzazione alla vendita su aree pubbliche;
- 2) Atto di concessione del posteggio;
- 3) Ricevuta di pagamento della TOSAP.

ART.14

USO DEL POSTEGGIO

Nell'ambito dello stesso mercato nessun commerciante può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente, salvo i casi previsti dall'art.13 comma 5 della L.R. 18/95.

L'operatore commerciale può porre in vendita tutti i prodotti rientranti nelle tabelle merceologiche autorizzate, nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie o di altra natura.

ART. 15

PULIZIA DEL POSTEGGIO

E' fatto divieto gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di ogni genere. Questi devono essere depositati appositi sacchi a perdere, di cui si devono munire gli operatori e lasciati sul posto ben chiusi.

ART. 16

USO DEI VEICOLI

E' fatto obbligo ai venditori ambulanti di tenere i propri veicoli entro lo spazio loro assegnato.

Durante l'orario di vendita è vietata la circolazione all'interno del mercato di tutti i veicoli. Fanno eccezione i mezzi della Forza pubblica, dei VV.FF e le ambulanze.

E' fatto divieto tenere nelle corsie pedonali carrelli o altro con esposizione di merce che possa ostacolare il normale transito al pubblico.

ART. 17

CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE

Il banco vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato ed entro le linee di demarcazione.

Le merci devono essere esposte all'altezza minima di cm. 50, e l'eventuale copertura del banco deve essere di almeno mt. 2,30 dal suolo.

Ai soli venditori di calzature, casalinghi, piante e fiori, ferramenta, macchine agricole e animali vivi da cortile, è consentita l'esposizione a terra della merce sempre nell'ambito dell'area assegnata.

E' fatto divieto appendere lungo il bordo esterno della copertura capi di abbigliamento o altra merce che possa costituire pericolo o molestia ed ostacolare il normale transito del pubblico.

Tutti i venditori devono osservare l'allineamento dei banchi di vendita sulla parte frontale; tale disposizione deve essere osservata anche da coloro che effettuano la vendita con automezzo.

ART. 18

AMPLIFICAZIONE DEI SUONI

Al fine di garantire il miglior funzionamento del mercato, è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

I venditori di dischi e musicassette, per lo svolgimento della loro attività, devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare nè gli altri operatori nè il pubblico, entro i limiti delle disposizioni legislative vigenti in materia.

ART. 19

CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO

La vendita di generi alimentari è sottoposta alla vigilanza e al controllo dell'autorità sanitaria da effettuarsi sia nei locali di deposito, sia sui mezzi usati per il trasporto.

Gli esercenti di tale commercio, i loro collaboratori, nonché i dipendenti devono essere muniti di libretto sanitario, sottoporsi a tutti i controlli periodici, indossare un camice e un copricapo di colore chiaro, ed osservare tutte le prescrizioni emanate dalla competente autorità sanitaria.

E' fatto divieto agli acquirenti e alle persone non espressamente autorizzate e non munite di libretto sanitario di toccare i suddetti generi alimentari.

Sullo stesso banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari ad eccezione dei giocattoli abbinati a dolci ed altri alimenti confezionati.

A fianco degli operatori che commerciano prodotti alimentari non potranno essere collocati operatori che vendono prodotti incompatibili con il settore alimentare, quali animali vivi, concimi, fitofarmaci, fiori e piante e granaglie sfuse.

ART. 20

LIMITAZIONI E DIVIETI PER MOTIVI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO

1) L'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande sulle stesse aree, devono essere effettuati nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

2) Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura e alle loro caratteristiche.

Tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministero della Sanità.

3) Qualora l'attività di cui al comma 2 sia esercitata mediante veicoli, essi devono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.

4) Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, quali i surgelati, congelati, o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste di allacciamento alla rete elettrica oppure se garantito il funzionamento dell'impianto di conservazione del prodotto, oppure se esercitata con l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.

5) È vietato esercitare il commercio su aree pubbliche di carne fresca di qualsiasi specie, compresi i prodotti ittici, se il posteggio nel quale si svolge tale attività non è collegato alla rete idrica, fognaria ed elettrica.

In alternativa tale collegamento è consentito commercializzare detti prodotti utilizzando un veicolo che deve avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.

6) L'esercizio del commercio in forma itinerante di carni fresche di qualsiasi specie animale, compresi i prodotti ittici, è vietato se non viene effettuato con veicoli e secondo le modalità stabilite dal Ministero della Sanità.

7) Il commercio su aree pubbliche di animali vivi, è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di Polizia Veterinaria e di tutela della specie posta in vendita.

Non può essere fatto se, nello stesso posteggio od in quelli immediatamente adiacenti, si vendono o si somministrano prodotti alimentari.

8) Ai sensi dell'art. 7 comma 8 della legge 112/91 è vietata la vendita dei seguenti prodotti:

- a) latte sfuso (tranne quello confezionato),
- b) il pane comunque confezionato,
- c) le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.,
- d) armi, esplosivi e preziosi.

ART. 21

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI SU AREE PUBBLICHE

La somministrazione di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche deve avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste nella legge 30/4/1962 n. 283 e relativo regolamento di esecuzione.

Pertanto, per l'installazioni mobili e per le relative attrezzature è necessaria ed indispensabile l'autorizzazione sanitaria, mentre i soggetti addetti alle vendite e alla somministrazione devono essere muniti di libretto sanitario aggiornato.

È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

ART. 22

PUBBLICITA' DEI PREZZI

I commercianti di generi alimentari e di prodotti di cui alla tab. IX a norma dell'art. 59 del D.M. 4/8/1988, n. 375, sono tenuti ad applicare, su detti generi esposti per la vendita, i cartellini indicativi dei prezzi.

ART. 23

NORME DI COMPORTAMENTO

Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono:

- 1) esercitare la loro attività senza arrecare danni o fastidi agli altri esercenti;
- 2) tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e degli altri operatori;
- 3) rispettare tutte le disposizioni impartite dagli agenti di polizia e dagli incaricati del Comune;
- 4) adempiere a tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitario e amministrativo;
- 5) curare la pulizia del posteggio e delle attrezzature impiegate.

ART. 24

ATTI DANNOSI NEL MERCATO

I venditori ambulanti devono avere cura di non danneggiare le piante e la pavimentazione del posto loro assegnato. È, altresì, vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche o comunque ingombrare lo spazio adiacente ad esse.

Nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

I contravventori, oltre alle misure disciplinari, dovranno risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.

ART. 25

RESPONSABILITA'

L'Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni causati a terzi concessionari del posto di vendita, nonché per furti o incendi che si dovessero verificare nel mercato.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 26

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE

L'esercizio del commercio in forma itinerante deve avvenire secondo le seguenti prescrizioni:

- a) Di norma viene svolto su tutte le aree pubbliche;
- b) La vendita dovrà avvenire nel rispetto dell'orario stabilito dal Sindaco;
- c) La sosta non può avere una durata superiore a 60 (sessanta) minuti, dopodiché l'esercente dovrà spostarsi per almeno 200 (duecento) ml.;
- d) Devono essere utilizzati autoveicoli appositamente attrezzati ed in regola con le norme igieniche e con il codice della strada;
- e) E' fatto divieto effettuare richiami con apparecchi fonografici in tutto il territorio comunale;
- f) L'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura;
- g) La vendita itinerante è comunque vietata in c.so Umberto e piazze prospicienti, piazza Spedalieri e piazza Avv. V. Castiglione.

ART. 27

LIMITAZIONE E DIVIETI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE

L'esercizio del commercio in forma itinerante non è consentito nel raggio di ml. 300 dal mercato.

In nessun caso la sosta deve essere fatta in mezzo alla carreggiata stradale ma su aree laterali in modo da non intralciare il traffico agli altri autoveicoli ed in rispetto all'art. 20 commi 3 e 4 del Codice della strada.

Il Sindaco può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente in tutto o su parte del territorio comunale la vendita in forma itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità e traffico o per motivi di carattere igienico-sanitario.

TITOLO IV

SOSPENSIONE - DECADENZA - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 28

SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Le concessioni del posteggio sono sospese al verificarsi di una delle seguenti condizioni e per le giornate di mercato a fianco indicate:

- A) Mancato pagamento della TOSAP: giorni 2 di mercato;
- B) Mancata osservanza delle norme relative all'indicazione dei prezzi: giorni 1 di mercato;
- C) Mancata osservanza delle norme igieniche: giorni 2;
- D) Vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione: giorni 2;
- E) Vendita di prodotti avariati: giorni 2;
- F) Turbamento dell'ordine pubblico nel mercato: giorni 4;
- G) Ripetute violazioni, almeno 3, anche di carattere diverso fra loro, del presente regolamento o di ordinanze del Sindaco emesse ai sensi di leggi e regolamenti in materia: ulteriori giorni 8 di mercato.

La sospensione è disposta con provvedimento del Sindaco a seguito di rapporto informativo redatto dagli organi preposti alla vigilanza del mercato.

ART. 29

DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.

L'esercente decade dalla concessione del posteggio al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- A) Mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;
- B) Mancato rispetto dell'obbligo di tenere sgombra e pulita l'area pubblica al termine della giornata lavorativa;

C) Mancato utilizzo del posteggio per un tempo complessivo superiore a mesi tre nell'arco di un anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza, e servizio militare.

I suddetti tre casi dovranno essere tempestivamente comunicati e documentati all'Amministrazione Comunale da parte dell'interessato nel più breve tempo possibile.

ART.30

SOSTITUZIONE DEL POSTEGGIO.

La concessione del posteggio può essere revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse.

Il titolare a cui è stata revocata la concessione del posteggio per i motivi di cui al comma 1 ha diritto ad ottenere un altro posteggio di uguali dimensioni.

In attesa di ottenere il nuovo posto, l'operatore commerciale può continuare, in via provvisoria, l'attività su un'area pubblica idonea ed indicata dall'Amministrazione, rispettando tutte le limitazioni e divieti stabiliti per motivi di Polizia Stradale, igienico-sanitaria e di pubblico interesse.

ART.31

PROCEDURA PER LA DECADENZA DEL POSTEGGIO.

In conformità a quanto stabilito dalla legge 7.8.90 n.241, tutti i provvedimenti di decadenza della concessione del posteggio devono essere preceduti dalla contestazione all'interessato dell'addebito ovvero dei motivi che inducono all'adozione del provvedimento previsto, assegnando allo stesso un termine di giorni quindici per le deduzioni.

Dopo che è stata accertata e convalidata la violazione di cui all'art.29, la decadenza della concessione del posteggio è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato.

La decadenza della concessione del posto comporta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art.5, comma 2, della legge 112/91.

ART.32

SANZIONI.

Quando la legge sul commercio non disponga altrimenti, le violazioni al presente regolamento seguono le procedure previste dall'art.106 e 107 del T.U.L.C.P. n.383/1934 e della legge 24.11.81 n.689.

Per tutte le violazioni alle norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di £.200.000 oltre alla sanzione di cui agli artt.28 e 29.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.33

CARTELLINO

In attesa della stipula dell'atto di concessione del suolo pubblico, gli operatori commerciali saranno muniti di regolare contrassegno di occupazione specificante il numero del posto, la superficie e le tabelle merceologiche.

ART.34

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme della L.R. 18/95, della legge 23.3.91 n.112, del D.M. 4.6.93 n.248, nonché eventuali norme che saranno di volta in volta emanate dalla Regione e tutte le altre disposizioni di legge in materia.

ART.35

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua ultima pubblicazione all'albo pretorio; contestualmente sono abrogate le norme regolamentari, nonché i relativi atti emanati dal Sindaco di attuazione di tali norme regolamentari, incompatibili con il presente regolamento.